

**REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2002**

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 546/2002 ha modificato l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92, riguardante l'istituzione di un Fondo comunitario per il tabacco. Le modificazioni concernono i settori d'attività del Fondo. Di conseguenza, occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale disposizione.
- (2) Occorre, da un lato, promuovere azioni nel campo della lotta contro il tabagismo, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e, dall'altro, sovvenzionare azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco, in sinergia con il programma di riscatto di quote nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori verso altre colture o attività.
- (3) È opportuno ripartire in modo adeguato l'attribuzione delle risorse finanziarie tra i due principali obiettivi del Fondo che sono l'informazione e la riconversione. Tuttavia, in caso di utilizzazione incompleta della dotazione assegnata ad uno degli obiettivi considerati, occorrerebbe riesaminare la ripartizione iniziale degli stanziamenti tra i vari obiettivi.
- (4) Il Fondo per il tabacco è alimentato mediante una trattenuta sui premi concessi ai produttori di tabacco e, di conseguenza, è giustificato prevedere che la totalità del contributo pubblico per le azioni finanziate sia a carico delle risorse comunitarie proprie del Fondo.
- (5) Per i programmi d'informazione, le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prescelte debbono essere valutate secondo criteri che garantiscano la migliore selezione possibile. Occorre inoltre prevedere la possibilità di progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione. A questo scopo conviene ricorrere ad inviti a presentare proposte o a procedure di gara, a seconda dei casi.
- (6) Occorre stabilire criteri di ammissibilità per le persone fisiche o giuridiche che possono presentare proposte nel quadro dei programmi d'informazione.

- (7) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di informazione approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine. Il termine inizialmente previsto può rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare. Occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare tale termine d'esecuzione, a determinate condizioni.
- (8) Per permettere una scelta ottimale dei progetti d'informazione e garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che la Commissione sia assistita, nella selezione dei progetti, da un comitato scientifico e tecnico. Ai fini della valutazione la Commissione deve avere la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti.
- (9) Per garantire la corretta esecuzione di ciascun progetto sovvenzionato nel quadro dei programmi d'informazione, è necessario che nel contratto stipulato con la Commissione siano precisate le rispettive condizioni d'esecuzione. Qualora presenti una domanda di anticipo, il contraente deve costituire una cauzione a favore della Commissione, alle condizioni previste al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁴⁾.
- (10) Per quanto concerne i programmi d'informazione, è opportuno evitare il cumulo non giustificato di più di una misura per lo stesso progetto ed è necessario prevedere il recupero dei pagamenti in taluni casi, segnatamente quando si riscontrino irregolarità.
- (11) Per quanto riguarda le azioni specifiche di riconversione, occorre definire le singole azioni per la riconversione dei produttori di tabacco nonché le azioni di interesse generale e gli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco, ammissibili al finanziamento da parte del Fondo. Occorre anche definire i beneficiari dei vari tipi d'azione.
- (12) Per un'adeguata efficacia delle azioni di sostegno alla riconversione, è opportuno determinare l'intensità degli aiuti da concedere per le varie azioni nonché l'importo totale degli aiuti per produttore e per l'insieme delle azioni. Nell'intento di incoraggiare i produttori di tabacco ad approfittare delle possibilità di riconversione occorre stabilire, ad un livello sufficientemente appetibile, l'intensità degli aiuti a favore delle iniziative individuali, tenuto conto in particolare che la riconversione è un'azione che implica trasformazioni considerevoli nell'organizzazione produttiva dell'azienda.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.